



Regolamento Whistleblowing

*Approvato dal CEO di ENAV
in data 23 ottobre 2023*

Indice dei contenuti

1	<i>NORME E PROCEDURE APPLICABILI</i>	4
2	<i>FINALITÀ E OGGETTO</i>	5
	2.1 Finalità.....	5
	2.2 Cos'è una Segnalazione	5
	2.3 Oggetto della Segnalazione	6
3	<i>SOGGETTI COINVOLTI</i>	8
	3.1 I Segnalanti	8
	3.2 I Segnalati	8
	3.3 I Destinatari	9
4	<i>CONTENUTI MINIMI E CANALI DI SEGNALAZIONE</i>	10
	4.1 Contenuti minimi	10
	4.2 Canali di Segnalazione	10
5	<i>PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</i>	13
	5.1 Ricezione e verifica dell'ammissibilità della Segnalazione	14
	5.2 Istruttoria della Segnalazione	14
	5.3 Conclusione del caso e comunicazione degli esiti	14
	5.4 Tracciabilità e Archiviazione	15
6	<i>PRINCIPI GENERALI E TUTELE</i>	15
	6.1 Tutela del Segnalante e delle altre persone interessate	16
	6.2 Tutela del Segnalato.....	17
	6.3 Sanzioni	17
	6.4 Confidenzialità e Riservatezza.....	18
	6.5 Trattamento dei dati personali	18
	6.6 Reporting.....	19

DEFINIZIONI

- a) **Codice Etico:** il codice etico di Gruppo, unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati.
- b) **Comitato Whistleblowing:** il Comitato *Whistleblowing* è un organo collegiale costituito dal Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Legal and Corporate Affairs e dal Responsabile Compliance and Risk Management.
- c) **Divulgazione Pubblica:** l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- d) **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” e successive modifiche e integrazioni.
- e) **D.Lgs. 24/2023 o Decreto WB:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “*Disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937*”.
- f) **ENAV o Società:** ENAV S.p.A.
- g) **FCPC:** Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, prevista dal par. 5.3.2 della ISO 37001 e nominata dall'Alta Direzione, che ha la responsabilità e l'autorità di supervisionare il SGPC, fornire consulenza e guida al personale in materia di corruzione, relazionare sulle prestazioni del SGPC ai Vertici aziendali.
- h) **Gruppo ENAV o Gruppo:** il Gruppo ENAV costituito da ENAV e dalle società da essa controllate in Italia e all'estero.
- i) **Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo di ENAV e delle Società del Gruppo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati. Al Modello 231 si riconducono tutte le misure in essere utili a contenere i rischi di reato, quali norme e procedure, controlli sul personale e sui processi, attività formative mirate alla prevenzione, ambiente di controllo.
- j) **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo di vigilanza di ENAV e delle società del Gruppo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al D. Lgs. 231/2001 e istituito conformemente alle previsioni delle Linee Guida di Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.
- k) **Procedure:** il termine procedure va inteso in senso ampio ad includere tutte le procedure operative, le *policy*, i regolamenti, le linee guida e le istruzioni operative vigenti all'interno del Gruppo.
- l) **Referente Whistleblowing:** il soggetto incaricato al paragrafo 3.3.
- m) **Segnalazione:** una comunicazione circostanziata fondata su elementi di fatto precisi e concordanti avente ad oggetto:
 - la commissione, la tentata commissione o il ragionevole pericolo di commissione di uno dei reati e/o degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto WB;

- la commissione, la tentata commissione o il ragionevole pericolo di commissione di uno dei reati e/o degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quali, a titolo esemplificativo, fenomeni di frode o corruzione;
 - la violazione, la tentata violazione o il ragionevole pericolo di violazione di: Codice Etico, Modello 231, Policy per la Prevenzione della Corruzione, SGPC e/o Procedure di ENAV e/o di Gruppo;
 - qualunque condotta o avvenimento irregolare o anomalo, sintomatico di una “cattiva amministrazione” e/o che possa comportare rischi per ENAV e/o il Gruppo o le società che ne fanno parte, di cui i Segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
- n) **Segnalazione Interna:** la Segnalazione effettuata agli organi, funzioni, responsabili interni al Gruppo ENAV identificati al paragrafo 3.3 del presente regolamento.
- o) **Segnalazione Esterna:** la Segnalazione effettuata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite il canale indicato al paragrafo 4.2. del presente regolamento.
- p) **Segnalazione in “mala fede”:** la Segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio ad ENAV, al Gruppo o a una società del Gruppo, al Segnalato o a terzi.
- q) **Segnalanti:** coloro che effettuano la Segnalazione.
- r) **Segnalati:** coloro che sono oggetto di Segnalazione.
- s) **SGPC:** Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della Norma ISO 37001.
- t) **TechnoSky:** Techno Sky S.r.l.

1 NORME E PROCEDURE APPLICABILI

- Direttiva (UE) n. 2019/1937 – Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, in attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937.
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- ISO 37002:2021(E) - Linee guida per l’attuazione, l’implementazione, la gestione, la valutazione, la manutenzione e il miglioramento di un solido ed efficace sistema di gestione del whistleblowing nell’ambito di un’organizzazione.
- D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- D.Lgs. n. 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti.
- Codice penale.
- D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR, General Data Protection Regulation).
- Codice Etico.
- Modello 231.
- Codice di Autodisciplina per le società quotate (art. 7).
- Codice di Corporate Governance (gennaio 2020).

- Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (giugno 2021).
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.
- UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
- ISO/IEC 27001 - Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- Policy, procedure, linee guida, regolamenti e istruzioni operative di ENAV.

2 FINALITÀ E OGGETTO

2.1 FINALITÀ

La finalità del sistema di *Whistleblowing* è quella di consentire al Gruppo ENAV di venire a conoscenza di situazioni di rischio o di danno e di affrontare il problema segnalato in modo più tempestivo possibile. Lo strumento di *Whistleblowing* contribuisce a individuare e combattere la corruzione o altre forme di illecito, a tutelare ENAV, il Gruppo e l'azionariato da danni economici e all'immagine, a diffondere la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno del Gruppo e a rafforzare il sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il *Whistleblowing* costituisce pertanto uno strumento attraverso il quale i Segnalanti possono comunicare a specifici individui od organismi (in particolare: al Referente *Whistleblowing* della struttura *Internal Audit* di ENAV, alla FCPC e/o all'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo che hanno implementato un sistema di gestione conforme al D.Lgs. 231/2001): una condotta illecita o anomala o uno degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto WB o del D.Lgs. 231/01, del Modello 231, del SGPC, del Codice Etico e/o delle Procedure, nel caso di commissione da parte di soggetti appartenenti o collegati al Gruppo ENAV (dipendenti, ma anche fornitori, consulenti, intermediari e, più in generale, coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo).

Il presente documento pertanto in estrema sintesi:

- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi inclusa la tutela del Segnalante e del Segnalato.

Le finalità perseguite sono, dunque, di incoraggiare e facilitare le Segnalazioni all'interno del Gruppo e di ciascuna realtà aziendale e di ridurre i rischi di reati e/o illeciti, costruendo e rafforzando il rapporto di fiducia con gli *stakeholder* e promuovendo e accrescendo una cultura aziendale basata su fattori di trasparenza, integrità, buona *governance* e *compliance* aziendale.

Il presente documento, predisposto dalla Struttura *Internal Audit*, con responsabilità per il *Whistleblowing* di Gruppo come da disposizione organizzativa e manuale organizzativo, contempla il contributo della FCPC nonché dei Presidenti dell'Organismo di Vigilanza di ogni società del Gruppo.

Alcune società del Gruppo devono o possono scegliere di avere canali di segnalazione dedicati e/o autonomi (o, similmente, Referenti *Whistleblowing* dedicati e/o autonomi), sia interni, sia esterni, sia avvalendosi di servizi erogati da ENAV o dal Gruppo. In questi casi, dette società fanno comunque proprio il presente documento e le sue regole.

2.2 COS'È UNA SEGNALAZIONE

ENAV prevede la possibilità, per la Società e le sue controllate, di effettuare Segnalazioni (come sopra definite) allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti, condotte illecite o irregolari, violazioni, e di supportare l'effettiva applicazione e l'operatività del Codice Etico, del Modello 231, del SGPC

e delle altre Procedure. Possono essere segnalate violazioni, tentate violazioni o circostanze che comportino il ragionevole pericolo di violazioni, tanto quando dette violazioni siano nell'interesse o a beneficio della Società o del Gruppo, quanto quando siano contrarie a tale interesse o a suo svantaggio.

2.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, oggetto della Segnalazione possono essere: violazioni di norme nazionali e internazionali (ad es. in materia di frode e corruzione); condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice Penale; violazioni del SGPC, violazioni del Codice Etico, violazione delle norme interne (es. politiche e procedure); situazioni di conflitto di interessi o in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'organizzazione (*maladministration*) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

In particolare, gli illeciti o le irregolarità segnalati potrebbero essere costituiti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

- negligenza grave;
- molestie;
- discriminazione;
- cattiva gestione;
- sprechi;
- nepotismo;
- demansionamenti;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- assunzioni non trasparenti;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- false dichiarazioni;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro;
- furto di beni di proprietà del Gruppo o di terzi;
- appropriazione indebita di denaro, valori, forniture appartenenti al Gruppo o a terzi;
- falsificazione o alterazione di documenti;
- distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, installazioni e attrezzature;
- accettazione di denaro, beni, servizi o altro beneficio come incentivi per favorire fornitori/aziende;
- falsificazione di note spese (ad esempio, rimborsi “gonfiati” o per false trasferte);
- falsificazione delle presenze a lavoro;
- rivelazione di informazioni che per loro natura o per esplicita indicazione della legge o di disposizioni aziendali hanno carattere riservato, sia che si tratti di informazioni di proprietà del Gruppo che appartenenti a terzi (ad esempio, competitor);
- utilizzo delle risorse e dei beni delle Società del Gruppo per uso personale, senza autorizzazione;
- irregolarità in materia di antiriciclaggio;
- violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*market abuse*), quali la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e altre irregolarità nei servizi e nelle attività di investimento;
- frodi informatiche;
- azioni o omissioni che risultino in danni o pericoli ai diritti umani, all'ambiente, alla salute pubblica, alla sicurezza e all'interesse pubblico;
- altre fattispecie che possono costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività specifica del settore di business del Gruppo ENAV;
- la sussistenza di rapporti con soggetti (persone fisiche o giuridiche) aderenti a organizzazioni criminose di qualsiasi natura ovvero che partecipino in violazione ai principi di legalità in contrasto con il Codice Etico;

- la violazione delle misure restrittive nei rapporti economici e commerciali e/o delle sanzioni adottate in ambito nazionale, dell'UE ed internazionale.

Le Segnalazioni, inoltre, potrebbero avere ad oggetto condotte illecite poste in essere ovvero tentate con riferimento ai seguenti ambiti normativi, indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari;
- c) prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- d) sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato interno;
- e) sicurezza dei trasporti;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) salute pubblica;
- h) protezione dei consumatori;
- i) protezione dei dati personali;
- j) sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- k) violazioni delle norme europee in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- l) violazioni riguardanti il mercato interno e in materia fiscale di imposte sulle società.

Ferme restando le finalità dello strumento di *Whistleblowing*, le Segnalazioni devono tenere in debita considerazione i vincoli normativi esistenti in relazione alla regolamentazione inerente le informazioni privilegiate, *price sensitive* ed informazioni rilevanti ai sensi della *Market Abuse Regulation* (Regolamento (UE) n. 596/2014).

Le Segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimostranze, richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del Segnalante.

Non è tuttavia necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi, benché sia necessario che:

- la Segnalazione sia circostanziata e si fondi su elementi di fatto precisi e concordanti tali da far ritenere che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante ai fini della Segnalazione;
- il Segnalante abbia ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della Segnalazione, per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti, in ragione delle funzioni svolte.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

È vietato in particolare effettuare Segnalazioni in “mala fede” e più specificamente:

- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale del Segnalato;
- l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
- l'inoltro di segnalazioni in violazione della legge.

Segnalazioni in “mala fede”, ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all'applicazione di sanzioni secondo quanto indicato al paragrafo 6.3 che segue.

Inoltre, i destinatari delle Segnalazioni non sono tenuti a prendere in considerazione le Segnalazioni anonime non sufficientemente circostanziate, non documentate adeguatamente o non rese con sufficienti particolari in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3 SOGGETTI COINVOLTI

Il presente documento si applica a ENAV e a tutte le altre società del Gruppo ENAV, salvo ove non diversamente specificato.

In particolare, il perimetro delle Segnalazioni può riguardare fatti che si siano eventualmente verificati nell'attività operativa delle società del Gruppo.

I principali soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente regolamento sono i seguenti.

3.1 I SEGNALANTI

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno appartenente a una delle società del Gruppo, sia da soggetti esterni, così come individuati nel Decreto WB.

In particolare, tra i soggetti interni rientrano, oltre al personale dipendente delle società del Gruppo, anche:

- membri degli organi sociali;
- soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- eventuali volontari;
- tirocinanti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i soggetti esterni possono includere:

- soci delle società del Gruppo ENAV;
- fornitori, consulenti, agenti, partner, intermediari;
- qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori;
- ex-dipendenti;
- clienti o utenti dei servizi del Gruppo ENAV.

I Segnalanti possono essere anche persone che si trovavano o si troveranno in futuro in una delle posizioni sopra illustrate.

3.2 I SEGNALATI

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi od organismi sociali, il *management*, il personale dipendente, i collaboratori esterni, collaboratori non subordinati delle società del Gruppo, nonché i *partner* commerciali, i fornitori, i consulenti, gli intermediari e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo e sono riferibili a qualsiasi tipo di condotta illecita o irregolare di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Qualora le Segnalazioni dovessero riguardare uno o più membri del Comitato *Whistleblowing*, quest'ultimo sarà estromesso dalle attività inerenti alla valutazione e gestione della specifica segnalazione.

3.3 I DESTINATARI

In ragione dell'oggetto delle Segnalazioni, queste sono inviate ai destinatari competenti alla loro ricezione tramite gli appositi canali di comunicazione descritti al successivo paragrafo 4.2.

- Le Segnalazioni di tutte le condotte o avvenimenti illeciti irregolari o anomali (afferenti al presente Regolamento) sono raccolte dalla struttura *Internal Audit* di ENAV. Qualora la Segnalazione riguardasse proprio l'*Internal Audit*, la stessa può essere inoltrata all'OdV o alla FCPC.
- In conformità con quanto previsto dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza di ENAV e, ove presente, delle altre società del Gruppo, è destinatario delle Segnalazioni aventi ad oggetto (i) la commissione, la tentata commissione o il ragionevole pericolo di commissione di uno dei reati (e/o degli illeciti amministrativi) rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e/o (ii) le violazioni, potenziali o effettive, inerenti il Modello 231, il Codice Etico e/o le Procedure di Gruppo con valenza 231. Qualora la Segnalazione riguardasse proprio l'OdV, la stessa può essere inoltrata all'*Internal Audit* o al Collegio Sindacale.
- In conformità a quanto previsto dal SGPC, la FCPC è destinataria delle Segnalazioni relative ad atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il SGPC. Qualora la Segnalazione riguardasse proprio la FCPC, la stessa può essere inoltrata all'OdV o al Referente *Whistleblowing*.

I destinatari delle Segnalazioni si coordinano con il “**Referente Whistleblowing**” che è parte della Funzione *Internal Audit* per tutte le società del Gruppo (o, laddove il Segnalato appartenga all'*Internal Audit*, un designato dell'OdV di ENAV), e garantisce l'attività (e la conservazione di tutte le segnalazioni) a livello centralizzato. Il Referente *Whistleblowing* si coordina con il Comitato *Whistleblowing* per assicurare una preventiva condivisione e analisi di ogni Segnalazione ricevuta.

In considerazione di quanto precede, qualunque segnalazione rientrante nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e ricevuta tramite canali diversi dalla Piattaforma informatica (rif. par. **4.2 MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE**), dovrà essere comunicata dal destinatario al Referente *Whistleblowing*. Quest'ultimo, a sua volta, qualora destinatario di segnalazioni la cui fattispecie implichi potenzialmente episodi corruttivi, informa sia la FCPC che l'OdV competente, ovvero solamente quest'ultimo nel caso la segnalazione sia potenzialmente associabile ad uno degli altri reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

Tale reciproco flusso informativo si estende altresì, a tutte le eventuali ulteriori informazioni e la documentazione rilevante per i fatti segnalati che dovessero pervenire a seguito della Segnalazione stessa.

Per le società controllate, la gestione delle Segnalazioni attraverso le funzioni di Gruppo avviene in base a idonei accordi infragrupo che prevedono il coinvolgimento della controllante in qualità di “soggetto esterno” e introducono le cautele necessarie ad assicurare la raccolta e la gestione separata delle Segnalazioni afferenti la singola controllata.

4 CONTENUTI MINIMI E CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1 CONTENUTI MINIMI

Al fine di permettere un proficuo uso della Segnalazione questa dovrebbe contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e, in particolare, avere i seguenti elementi essenziali:

- **oggetto:** una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi od omessi i fatti segnalati (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo);
- **soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati;
- **società coinvolta:** la società del Gruppo ENAV coinvolta dalla Segnalazione.

Inoltre, il Segnalante può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

4.2 CANALI DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate tramite vari canali di seguito descritti. Al Segnalante è comunque lasciata la facoltà di scegliere il canale di Segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso.

Ciò detto i Segnalanti devono utilizzare i canali di segnalazione interni rispetto ai canali di segnalazione esterni, salvo che i Segnalanti non abbiano motivi legittimi per effettuare una Segnalazione Esterna, ossia (i) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito; oppure (ii) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure (iii) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, al fine di rendere i Segnalanti maggiormente consapevoli dell'importanza delle Segnalazioni, ENAV mette a disposizione di coloro che intendono inviare una Segnalazione un canale di comunicazione – in modalità anonima e riservata – nell'ambito del quale costruire un contesto di ascolto, incontro e accompagnamento, che consenta di comprendere come riconoscere gli illeciti, sciogliere eventuali dubbi e soddisfare eventuali richieste di informazioni, per poter poi proseguire in autonomia nella presentazione della Segnalazione.

Canale *Whistleblowing* – canale preferenziale

Il Gruppo ENAV ha istituito un canale di *Whistleblowing* che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, offrendo anche la possibilità di effettuare le Segnalazioni in forma anonima attraverso strumenti informatici di comunicazione secondo le modalità descritte di seguito nel dettaglio.

L'applicativo è accessibile al personale e a soggetti esterni tramite apposita sezione sul sito web di ENAV (www.enav.it).

Il Segnalante accede all'applicativo tramite credenziali generate automaticamente e distinte dall'eventuale account personale, permettendo in tale modo l'opzione dell'anonimato. Tali credenziali sono anche utili successivamente per ricevere messaggi e richieste di chiarimento da parte Referente *Whistleblowing* preposto alla gestione delle Segnalazioni nell'ambito della struttura Internal Audit).

L'applicativo, al fine di consentire l'approfondimento dei fatti segnalati garantendo al contempo l'utente, permette l'instaurazione di un "dialogo" nonché l'eventuale invio di documenti elettronici in allegato, il tutto sempre in forma riservata, tra Segnalante e Referente *Whistleblowing*.

Il sistema garantisce l'informativa automatica al Segnalante circa la presa in carico della Segnalazione, la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria, la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell'integrazione dei fatti oggetto di segnalazione.

L'applicativo è inoltre utilizzato per dare comunicazione al Segnalante della chiusura delle verifiche.

Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma assolve altresì la funzione di registro elettronico delle Segnalazioni pervenute, riportandone i dati essenziali.

Qualora il Segnalante utilizzi il canale *Whistleblowing* può altresì assegnare una categoria alla propria Segnalazione, riconducibile alla legge o norma interna alla quale si riferisce la possibile frode, l'illecito, la violazione o l'irregolarità segnalati. All'interno dell'applicativo, la classificazione avviene, da parte del Segnalante, tramite selezione da apposito menu a tendina, che individua la tipologia di segnalazione come di seguito riportato:

- episodi di corruzione o frode;
- violazione di procedure aziendali, Codice Etico e Modello 231;
- commissione o tentata commissione o rischio di potenziale commissione di un reato e/o un illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 231/2001;
- condotte irregolari o episodi sospetti che possono comportare rischi per l'azienda;
- adozione di misure discriminatorie;
- conflitti di interesse;
- cattiva amministrazione;
- trade compliance (rispetto normative/sanzioni sul commercio emanate o derivanti da specifici trattati)
- altro (es. azioni in danno ai diritti umani, ambiente, salute o interesse pubblico, etc).

Altri canali di segnalazione interni

È inoltre possibile effettuare la Segnalazione utilizzando:

- la casella di e-mail attivata per il *Whistleblowing* whistleblowing@pec.enav.it;
- le caselle e-mail dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo: organismodivigilanza@enav.it; odv231@technosky.it; odvidsairnav@enav.it; odv@d-flight.it;
- la casella e-mail della Funzione di Conformità per il Contrasto alla Corruzione (FCPC): FCPC@enav.it;
- la posta ordinaria inviata all'indirizzo della Società: Via Salaria n. 716, 00138 Roma. All'attenzione della struttura Internal Audit o dell'OdV di ENAV (ovvero, ove presente, delle altre società del Gruppo).

In alternativa ai canali di segnalazione sopra menzionati, la segnalazione potrà essere resa "oralmente". In questo caso, il Segnalante potrà richiedere un incontro diretto con il Responsabile Internal Audit i cui contatti sono reperibili all'interno della sezione *whistleblowing* dedicata del sito istituzionale www.enav.it.

Se la Segnalazione Interna è effettuata oralmente, previo consenso del Segnalante, la stessa è documentata mediante verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro, mediante la propria sottoscrizione.

Canale di Segnalazione Esterna

Il Segnalante può, altresì, effettuare Segnalazioni Esterne attraverso il canale di segnalazione attivato e predisposto, tramite apposita piattaforma telematica, dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)¹ e al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna e la stessa non ha ricevuto “seguito”²;
- b) il Segnalante ha “fondati motivi”³ di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha “fondato motivo” di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È importante sottolineare che i “fondati motivi” di cui ai punti che precedono devono essere ragionevolmente basati su circostanze concrete di cui può essere fornita evidenza ed informazioni effettivamente acquisibili e, pertanto, non su semplici illazioni.

Maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione, ricezione e gestione delle Segnalazioni, trasmesse attraverso il canale di segnalazione esterno, sono disponibili nell'apposita sezione sul sito *Internet* dell'ANAC.

Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Tramite essa le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio mediante la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le circostanze in seguito alle quali è ammesso il ricorso ad una segnalazione pubblica sono sostanzialmente coincidenti a quelle per le segnalazioni esterne e, in ogni caso, sono sempre condizionate all'effettiva esistenza di circostanze concrete e documentabili, nonché di informazioni effettivamente acquisibili.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce infine ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² Vi è “mancato seguito” qualora non sia stata intrapresa anche una sola delle attività previste di cui al successivo paragrafo (verifica ammissibilità, svolgimento istruttoria, comunicazione esiti).

³ Si considerano “fondati motivi” eventuali conflitti di interesse, distruzione di prove, precedenti ritorsioni.

Schema esemplificativo

Di seguito uno schema grafico esemplificativo, tratto dalle Linee Guida ANAC vigenti, che mette in relazione l'oggetto delle segnalazioni e i canali utilizzabili nel settore privato:



5 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ENAV garantisce una gestione delle Segnalazioni sistematica, accurata, trasparente, imparziale, oggettiva e tempestiva, garantendo inoltre la documentabilità e tracciabilità dell'intero processo.

Il processo di gestione del *Whistleblowing* si fonda sui principi di fiducia, imparzialità e tutela del Segnalante ed è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e verifica dell'ammissibilità della segnalazione (cosiddetto *triage*);
- b) gestione della Segnalazione mediante svolgimento di una istruttoria;
- c) conclusione del caso e comunicazione degli esiti.

La struttura *Internal Audit* di ENAV svolge le attività di seguito descritte in relazione a tutte le tipologie di Segnalazione (a eccezione delle Segnalazioni che riguardino detta struttura di *Internal Audit*, che sono indirizzate all'OdV di ENAV che assumerà anche il ruolo di Referente *Whistleblowing*).

Con riferimento alle Segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231, dei Modelli 231 del Gruppo e dell'SGPC, la struttura *Internal Audit* opera, se del caso in base ad idonei accordi infragruppo.

Infatti, per tale tipologia di segnalazioni, le attività sono condotte in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo, destinatario competente per tale tipologia di Segnalazioni. Inoltre, a tale Organismo di Vigilanza sono riportati gli esiti di ciascuna singola fase del processo di gestione, coinvolgendolo nell'espletamento delle relative attività, ove opportuno, e ottenendo il preventivo consenso di quest'ultimo per l'assunzione delle decisioni previste.

Parimenti, qualora la Segnalazione sia rilevante ai fini di potenziali atti di corruzione (compiuti, tentati o presunti) ovvero di violazioni o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, la struttura *Internal Audit* fornirà adeguata informativa anche alla FCPC, oltre agli eventuali flussi informativi verso i pertinenti Organismi di Vigilanza.

Verrà coinvolto, inoltre, il DPO laddove la Segnalazione abbia a oggetto aspetti attinenti alla *data protection* o alla *cybersecurity*.

5.1 RICEZIONE E VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Al ricevimento della Segnalazione, la struttura *Internal Audit*:

- prende in carico la Segnalazione e predispose una scheda di Segnalazione recante gli estremi della stessa e i dati essenziali per la sua qualificazione;
- invia al Segnalante una conferma della ricezione della Segnalazione entro 7 giorni lavorativi dalla stessa;
- informa il Comitato *Whistleblowing* e, in coordinamento con quest'ultimo, avvia la verifica preliminare della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e prioritizzazione della Segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando (i) se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; (ii) la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; (iii) se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al Segnalante, anche tenendo conto dei criteri metodologici di cui alle Istruzioni Operative e Metodologiche per la gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*.

5.2 ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari, la struttura *Internal Audit*, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato *Whistleblowing*, svolge l'istruttoria approfondita della segnalazione, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza della Segnalazione.

L'attività di istruttoria interna è condotta in modo confidenziale, accurato e imparziale, in ottica di preservare la riservatezza del Segnalante e/o del Segnalato.

Per lo svolgimento delle predette attività, la struttura *Internal Audit* può (i) chiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante; (ii) acquisire informazioni e documenti dalle competenti funzioni aziendali; (iii) avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

Le indagini non devono interferire, direttamente o indirettamente, con un'indagine giudiziaria, essendo invece opportuno offrire collaborazione all'autorità procedente.

La struttura *Internal Audit* invia al Segnalante appropriati aggiornamenti sulle attività svolte, sul loro *status*, sulle azioni previste o adottate dalla Società per dare seguito alla Segnalazione e sui possibili esiti delle indagini entro un termine ragionevole da definirsi a cura della struttura *Internal Audit*, volta per volta, in ragione delle caratteristiche della Segnalazione, della complessità degli accertamenti da svolgersi e delle tempistiche effettivamente a disposizione. Tale termine non può in ogni caso essere superiore a 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione oppure, se non è stato inviato alcun avviso al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della Segnalazione.

5.3 CONCLUSIONE DEL CASO E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

La struttura *Internal Audit*, all'esito delle opportune verifiche e dell'istruttoria e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato *Whistleblowing*, archivia le Segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate

o infondate, nonché quelle contenenti fatti che in passato sono stati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la Segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica.

In relazione alle Segnalazioni fondate, al termine dell'istruttoria, la struttura *Internal Audit*, in coordinamento con i destinatari delle Segnalazioni come sopra identificati e con il Comitato *Whistleblowing*, formula le raccomandazioni ritenute opportune e propone eventuali misure di protezione ritenute necessarie e/o azioni volte a colmare eventuali gap organizzativi o di controllo, ferma restando l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari gestiti dalle strutture competenti. Le competenti funzioni aziendali attuano tali raccomandazioni e azioni correttive, il cui monitoraggio è svolto dalla struttura *Internal Audit*, con il supporto, ove competente, dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo, dell'FCPC e/o del DPO.

Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni della struttura *Internal Audit*, dell'OdV e della FCPC, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione.

A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, la struttura *Internal Audit* informa il Segnalante dell'esito o dello stato degli stessi.

Il termine massimo indicativo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della Segnalazione, fatte salve eventuali proroghe dei termini giustificate dalle circostanze specifiche del caso e, in particolare, dalla natura e complessità dell'oggetto della Segnalazione (ad esempio, in caso di lunghe indagini).

5.4 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La documentazione inerente a ogni Segnalazione ricevuta (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) è conservata dal Referente *Whistleblowing*, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di gestione delle Segnalazioni ricevute e, in ogni caso, entro i termini massimi previsti dalla normativa attualmente applicabile in materia di *whistleblowing*.

Per maggiori informazioni sui tempi di conservazione della documentazione prodotta in sede di ricezione e gestione delle segnalazioni, si rinvia all'informativa relativa al trattamento dei dati personali disponibile sul portale *whistleblowing*.

6 PRINCIPI GENERALI E TUTELE

La corretta gestione del processo di *Whistleblowing* supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno del Gruppo ENAV. Tale scopo può essere raggiunto solo se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i mezzi di comunicazione, ma anche la certezza di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

In aggiunta, il sistema tecnologico ed il relativo processo gestionale rientrano nell'alveo delle garanzie apprestate dal sistema di tutela della sicurezza delle informazioni, certificato ISO 27001, e, in particolare, oltre ai principi di i) segregazione delle attribuzioni, ii) trasparenza e tracciabilità delle operazioni, iii) gestione dei processi di linea e dei controlli ai diversi livelli, sono garantiti i più alti livelli di classificazione delle informazioni con le relative misure di protezione.

Di seguito si riportano nel dettaglio i principi e le tutele che il Gruppo ENAV si impegna a garantire.

6.1 TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE ALTRE PERSONE INTERESSATE

Il Gruppo ENAV intende rafforzare il rapporto di fiducia tra la Società e i suoi *stakeholder*. Per tale ragione, il Gruppo ENAV tutela il Soggetto Segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguenti alla Segnalazione e poste in essere nel corso dell'intero processo di *Whistleblowing* e successivamente alla conclusione dello stesso. La Segnalazione non può costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Sono, pertanto, da considerarsi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il trasferimento, il mutamento di mansioni del soggetto segnalante, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante stesso tra cui a titolo esemplificativo le seguenti:

- a) la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) la riduzione dello stipendio;
- d) la modifica dell'orario di lavoro;
- e) la sospensione della formazione;
- f) note di merito o referenze negative;
- g) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari ingiustificate;
- h) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- i) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo;
- j) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
- k) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito;
- m) l'inserimento in cd. "black list" sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- n) lo scioglimento del contratto per beni o servizi;
- o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le suddette misure di protezione sono riconosciute altresì nei riguardi dei seguenti soggetti, al fine di evitare condotte di ritorsione "trasversale":

- (i) facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere riservata;
- (ii) altri soggetti connessi con i Segnalanti tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante con il quale sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- (iii) soggetti giuridici collegati al Segnalante o ai soggetti di cui sub (i) o (ii).

Inoltre, le suddette misure di protezione si applicano quando:

- 1) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo del presente regolamento;

- 2) sia stata effettuata una Segnalazione Esterna, laddove consentito dalla legge;
- 3) la Segnalazione sia stata oggetto di Divulgazione Pubblica al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a. il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione in conformità alla legge e non abbia ricevuto alcun riscontro;
 - b. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
 - c. il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

Anche laddove i fatti segnalati dovessero risultare infondati e/o inconsistenti, sulla base delle valutazioni e indagini eseguite, il Segnalante che abbia effettuato la Segnalazione in buona fede non sarà perseguibile.

6.2 TUTELA DEL SEGNALATO

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *Whistleblowing* e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili del Segnalato, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione.

Fermo l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante, nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna, il Segnalato può essere sentito, ovvero, su sua richiesta, è sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

6.3 SANZIONI

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante o dei soggetti a esso parificati ai sensi del Decreto WB;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- il Segnalato che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte da ENAV, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al Codice Etico, al Modello 231,

al SGPC o al sistema delle Procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale previsto dal contratto collettivo di lavoro.

Infine, qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito, la Società può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria e avvalersi degli altri rimedi e misure previste dalla legge (licenziamento, risoluzione contrattuale, penali, etc). In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), la Società può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione/cancellazione dagli albi aziendali.

6.4 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

Qualora si tratti di Segnalazioni nominative (ove l'identità del Segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della Segnalazione, ma tali informazioni non vengono rivelate), il Gruppo ENAV garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Segnalante.

L'identità del Segnalante, e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla Segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di *Whistleblowing*. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice della Società, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre direzioni, organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, la struttura *Internal Audit*, l'OdV e la FCPC inoltrano solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata quando:

- è stata intrapresa un'azione disciplinare basata in tutto o in parte sulla Segnalazione, la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato e vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In assenza di tale consenso la Segnalazione Interna non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso ENAV si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Ai sensi del Decreto WB, la Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per i limiti all'esercizio, nel contesto della Segnalazione, dei diritti previsti dal GDPR si rinvia al paragrafo 6.5.

6.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, ENAV garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati. Tutte le informazioni

trattate ai fini del presente documento sono, inoltre, soggette al rispetto di quanto definito nel Security Management System. In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- è resa disponibile, sul portale *Whistleblowing*, l'informativa privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nella quale sono indicate, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il Titolare del trattamento dei dati personali, le categorie e gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della Segnalazione, i tempi di conservazione dei dati, nonché i diritti esercitabili dal Segnalante con riferimento ai propri dati personali;
- il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. Segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate;
- sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, ed in particolare è garantita la cifratura delle trasmissioni e dei dati residenti sui sistemi informativi inerenti le Segnalazioni;
- tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono stati designati per iscritto come autorizzati al trattamento, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“**Codice Privacy**”);
- nell'ambito di una Segnalazione, il soggetto Segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da ENAV o da un'altra società del Gruppo, conformemente a quanto previsto dal Legislatore all'art. 2-*undecies* del Codice Privacy e in linea con le previsioni di cui alle Policy di ENAV e delle Società del Gruppo in materia di protezione dei dati personali, può subire delle limitazioni (es. ritardo) e/o delle preclusioni (mancato accoglimento da parte dei Titolari) nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -22 GDPR, ove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza del Segnalante e dei soggetti ad esso equiparati, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria da parte della Società. Resta ferma la possibilità per il Segnalato di esercitare i propri diritti chiedendo l'intervento del Garante della Privacy, con le modalità previste dall'art. 160 del Codice Privacy.

6.6 REPORTING

Periodicamente, e comunque su base almeno annuale, viene redatto da parte della struttura *Internal Audit* di ENAV, con il supporto, per quanto di propria competenza, dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo e della FCPC, un report nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e parti Correlate, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulle Segnalazioni ricevute e sullo stato di avanzamento delle attività di verifica e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

L'Amministratore Delegato

Pasqualino Monti